



Decreto Rep. n. 2482/2025
Tit.

Prot. n. 140230

del 12/03/2025

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Verona emanato con Decreto Rettorale rep. n. 7121/2022 dell'8 agosto 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 Agosto 2022;

VISTA la Legge n. 662/1996 e in particolare l'art. 1 commi da 56 a 65;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 19 settembre 2017 di approvazione del *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi"*;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 25 settembre 2017 con cui ha espresso parere favorevole all'approvazione del *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi"*;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1596 del 3 ottobre 2017 con cui è stato emanato il *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi"*;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 29 novembre 2022 con cui ha espresso parere favorevole all'approvazione delle modifiche al *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi"*;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 29 novembre 2022 con cui ha approvato le modifiche del *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi"*;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 25 febbraio 2025 con cui ha espresso parere favorevole all'approvazione delle modifiche al *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi"*;

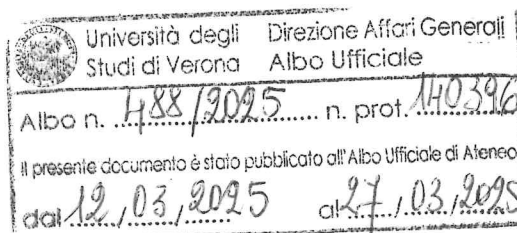
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 25 febbraio 2025 con cui ha approvato le modifiche del *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi"*;

VISTO l'art. 54 dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Il testo del *"Regolamento per il funzionamento del Servizio ispettivo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi"* è modificato come segue:





Articolo 4 (Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti)

1. La Commissione, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai dipendenti interessati, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 dell'art. 1 della legge 662/96 in caso di dichiarazioni non veritiere.
2. I dipendenti interessati dalla verifica, devono trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Servizio Ispettivo, la seguente documentazione:
 - a. copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o autonomo, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CUD) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione del CUD rilasciato dall'Ateneo;
 - b. dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle predette sezioni, formulata in base al modello predisposto e reso disponibile anche sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.

Art. 5 (Conclusione del procedimento)

1. Il termine del procedimento di verifica, è fissato in 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 4 comma 2, ferma restandone la natura ordinatoria e i rimedi previsti dall'art. 2 della Legge n. 240/1990. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. La Commissione a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, procede alla chiusura del procedimento dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e agli Organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 2

Il Regolamento, novellato come previsto al precedente articolo 1, viene pubblicato all'Albo Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Verona,

IL DIRETTORE GENERALE

Federico Gallo

Federico Gallo

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Pier Francesco Nocini

[Signature]

[Signature]



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
Articolo 1 (Ambito di applicazione).....	2
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	2
Articolo 2 (Nomina della Commissione del Servizio Ispettivo).....	2
CAPO III – PROCEDIMENTO DI VERIFICA.....	3
Articolo 3 (Procedura per la individuazione del campione)	3
Articolo 4 (Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti).....	3
Art. 5 (Conclusione del procedimento)	4
CAPO IV- NORME FINALI	4
Art. 6 (Privacy)	4
Articolo 7 (Efficacia).....	4



CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica svolte dal Servizio Ispettivo dell'Ateneo previste dalla Legge n. 662 del 23/12/1996.
2. L'attività di verifica è compiuta sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ed interessa il personale in servizio presso l'Università di Verona.
3. La verifica consiste nell'accertare, per il personale interessato:
 - a. il regolare svolgimento di eventuale attività extraistituzionale, comunicata o autorizzata dall'Amministrazione nei casi previsti;
 - b. il regolare svolgimento di eventuale attività extraistituzionale compatibile con le funzioni e gli interessi dell'Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi.
4. L'ambito temporale dell'attività di controllo a campione è costituito dall'anno solare.
5. Il personale in servizio presso l'Università di Verona, per il quale trova applicazione la disciplina vigente è così individuato, in base alle seguenti categorie professionali:
 - a. personale docente e ricercatore: personale docente e ricercatore in servizio presso l'Ateneo di Verona, comprendente i professori di prima fascia; i professori di seconda fascia, i ricercatori, anche a tempo determinato;
 - b. personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato): il personale tecnico amministrativo, il personale dirigente ed i collaboratori linguistici in servizio presso l'Ateneo di Verona.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 2 (Nomina della Commissione del Servizio Ispettivo)

1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita ad una apposita Commissione costituita da tre componenti effettivi, esterni o interni all'Ateneo, scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale possedute in materia. Nel caso di personale interno, almeno un componente appartiene alla categoria dei docenti e ricercatori, e uno alla categoria del personale tecnico amministrativo. Vengono previsti inoltre tre componenti supplenti, appartenenti alla medesima categoria dei commissari effettivi. I commissari devono essere in possesso di una laurea in materie economiche o giuridiche e i componenti appartenenti alla categoria del personale contrattualizzato devono essere inquadrati almeno in categoria D.
2. La Commissione di cui al comma precedente è nominata dal Rettore con proprio decreto, con il quale sarà anche designato il componente che svolgerà le funzioni di Presidente.
3. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dal momento della nomina e non è rinnovabile.
4. L'incarico conferito ai componenti interni della Commissione del Servizio Ispettivo è svolto a titolo gratuito; l'incarico conferito a componenti esterni è a titolo oneroso con un compenso lordo pari a euro 2.000,00 per ogni verifica annuale effettuata.



CAPO III – PROCEDIMENTO DI VERIFICA

Articolo 3 (Procedura per la individuazione del campione)

1. Il procedimento di verifica e l'estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati, di norma, con cadenza annuale.
2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è determinato mediante estrazione a sorte, da svolgersi secondo metodologie informatiche, di un numero di nominativi pari al 3% per ogni categoria professionale dei dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno da sottoporre a verifica. I nominativi da verificare sono estratti dall'elenco dei soggetti che risultano dipendenti nell'anno sottoposto a verifica.
3. Tali procedure, effettuate dalla Commissione di cui all'art. 2, devono essere opportunamente verbalizzate.
4. Qualora risultasse estratto un membro della Commissione, il medesimo verrà sostituito dal componente supplente appartenente alla medesima categoria.

Articolo 4 (Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti)

1. La Commissione, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai dipendenti interessati, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 dell'art. 1 della legge 662/96 in caso di dichiarazioni non veritiere.
2. I dipendenti interessati dalla verifica, devono trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, al Servizio Ispettivo, la seguente documentazione:
 - a. copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro dipendente o autonomo, con allegati, in copia, i documenti (notule, fatture o CUD) attestanti la percezione degli eventuali compensi in essi descritti ad esclusione del CUD rilasciato dall'Ateneo;
 - b. dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi riportati nelle predette sezioni, formulata in base al modello predisposto e reso disponibile anche sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.
3. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, delle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente tali nominativi al Rettore o ai Dirigenti competenti secondo le rispettive competenze.
4. La Commissione, acquisisce ogni altro elemento di indagine, ivi compresi quelli inerenti alla Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli uffici dell'Amministrazione.
5. La Commissione potrà svolgere, inoltre, controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.
6. La Commissione, dopo aver acquisito la dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente interessato ed esaminati i dati acquisiti presso gli uffici o presso enti esterni, ha facoltà a procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l'audizione degli interessati, solo ove ciò si rendesse strettamente necessario ai fini di un più chiaro confronto tra gli elementi di conoscenza in proprio possesso.



Art. 5 (Conclusione del procedimento)

1. Il termine del procedimento di verifica, è fissato in 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 4 comma 2, ferma restandone la natura ordinatoria e i rimedi previsti dall'art. 2 della Legge n. 240/1990. Detto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. La Commissione a conclusione delle verifiche, nel caso in cui riscontri la piena regolarità, procede alla chiusura del procedimento dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione all'interessato e agli Organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

CAPO IV- NORME FINALI

Art. 6 (Privacy)

Tutte le attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università di Verona, mentre il responsabile del trattamento dei dati è la Commissione.

Articolo 7 (Efficacia)

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.